

## Art. 2.

Le liste elettorali, sia politiche che amministrative, comprendenti le donne aventi diritto al voto saranno distinte da quelle comprendenti gli uomini.

## Art. 3.

Alla prima compilazione delle liste elettorali comprendenti le donne aventi diritto al voto sarà provveduto nei modi e nei termini eccezionalmente abbreviati che saranno fissati nel regolamento previsto dal successivo articolo 5, all'effetto che col 30 aprile 1923 siano approntate tanto le liste elettorali femminili, che quelle maschili.

## Art. 4.

Le donne saranno ammesse all'effettivo esercizio dei diritti elettorali loro derivanti dalla presente legge: per le elezioni amministrative, fino da quelle che avverranno dopo la revisione delle liste da effettuarsi entro il 30 aprile 1923; e per le elezioni politiche, a far tempo di quelle generali per la XXVII.

## Art. 5.

Il Governo è autorizzato a provvedere con regolamento, da emanarsi con decreto Reale, all'esecuzione della presente legge.

**PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO COLONNA DI CESARÒ.** — *Sul valore delle licenze delle scuole industriali di 3º grado.*

## Art. 1.

La licenza delle Regie scuole industriali di 3º grado è equivalente a ogni effetto alla licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

## Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti in quanto contrastino col disposto del precedente articolo.

**PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SARDI.** — *Aumento di capitale delle Casse provinciali di Credito agrario in Sardegna.*

## Art. 1.

Il patrimonio delle Casse provinciali di credito agrario in Sardegna stabilito negli articoli 88, 89, 90 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, è aumentato di lire 30,000,000 (trenta milioni).

## Art. 2.

Tale somma sarà ripartita per lire 17 milioni (diciassette milioni) alla Cassa di Cagliari, e lire 13,000,000 (tredici milioni) alla Cassa di Sassari.

## Art. 3.

Le somme suddette saranno subito versate alle Casse soprannominate. Su tali somme le Casse provinciali non corrisponderanno interesse alcuno fino al 31 dicembre 1936; dal 1º gennaio 1937 in poi, per anni cinquanta corrisponderanno una annualità fissa comprendente l'interesse del 2 per cento (due per cento) e l'ammortamento del capitale.

## Interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è degli onorevoli Cazzamalli, Garibotti, Lazzari, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, «sulla invasione del territorio di Crema, città e circondario da parte di bande armate, provenienti da provincie limitrofe e sugli atti vandalici e criminosi, che esse vanno commettendo».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**CASERTANO,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non riandrò i precedenti alla questione controversa in provincia di Cremona, e specialmente nel circondario di Crema sulla questione agraria. Questa agitazione, che si trascinava da circa un anno ebbe la ventura di essere risolta nei passati giorni mercè l'intervento del prefetto di Cremona con un patto concordato fra i datori di lavoro e gli agricoltori.

Questo patto avvenne nella notte tra il venerdì e il sabato. Intanto nella previsione che questo patto non si potesse o non si volesse verificare, dalle provincie finitime erano penetrati circa 200 fascisti, poi aumentati a 300.

Ciò dette luogo a disordini di non grave entità perchè vi furono risse di carattere individuale, avvenute fra il sabato e la domenica. Il lunedì vi fu uno sciopero parziale, e il lunedì vi fu anche una dimostrazione contro l'onorevole Cazzamalli.

Nella sera del lunedì il prefetto di Cremona inviò il vice questore e 100 guardie della forza pubblica con l'ordine di rimpatriare gli arrivati dalle altre provincie. Il che venne eseguito; ond'è che per il martedì